

# **ACCORDO**

**SULLE PROCEDURE SELETTIVE  
PER LE PROGRESSIONI TRA LE AREE  
RISERVATO AL PERSONALE DEL  
COMPARTO FUNZIONI CENTRALI**

# INDICE

ART. 1 - OGGETTO DELL'ACCORDO E PRINCIPI GENERALI

ART. 2 - ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE

ART. 3 - REQUISITI DI AMMISSIONE

ART. 4 - BANDI

ART. 5 -NOMINA COMMISSIONI

ART. 6 - PROCEDURE SELETTIVE PER TITOLI ED ESAMI

ART. 7 - PROVE D'ESAME

ART. 8 - TITOLI VALUTABILI

ART. 9 - FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E APPROVAZIONE DEGLI ATTI

ART. 10 - INQUADRAMENTO NELL'AREA SUPERIORE

ART. 11 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

ART. 12 - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI DELLA  
PROCEDURA

ART. 13 – NORME DI SALVAGUARDIA

ART. 14–ENTRATA IN VIGORE

**Articolo 1**  
**(Oggetto dell'Accordo e principi generali)**

1. Il presente Accordo disciplina le procedure selettive per le progressioni tra le aree riservate al personale di ruolo del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, ai sensi dell'articolo 20 del CCNI sottoscritto il 29 luglio 2010 relativo al quadriennio 2006/2009, e in ottemperanza a quanto previsto dal Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75 art. 22 comma 15;
2. Le procedure selettive di cui al presente Accordo mirano a valorizzare le professionalità interne al Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità e sono volte a promuovere la crescita professionale dei lavoratori, coniugando le esperienze, le competenze acquisite e le capacità di svolgere le attività del profilo professionale superiore con le esigenze di più ampia professionalità dei servizi;
3. Le procedure selettive si svolgono con modalità che garantiscono l'osservanza dei principi di pari opportunità, imparzialità, trasparenza, efficienza e efficacia dell'azione amministrativa, nonché dei principi previsti dall'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto della normativa legislativa e contrattuale vigente.

**Articolo 2**  
**(Attivazione delle procedure)**

1. Il Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, tenuto conto delle esigenze di funzionalità dei servizi, nonché delle professionalità emergenti e delle necessità di competenze e conoscenze innovative funzionali all'organizzazione dell'Amministrazione, può attivare procedure selettive per la progressione tra le aree, riservate al personale assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
2. L'attivazione delle procedure selettive è autorizzata dal Direttore Generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile con proprio provvedimento;
3. Le procedure selettive sono disposte nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali e delle disponibilità finanziarie, e sono attivate sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale.

### **Articolo 3 (Requisiti di ammissione)**

1. Le procedure selettive di cui al presente Accordo sono riservate ai lavoratori che, alla data di scadenza stabilita dal bando per la presentazione delle domande di ammissione, sono in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) appartengono ai ruoli del personale del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
  - b) sono inquadrati, da almeno 5 anni, nell'area professionale immediatamente inferiore rispetto a quella oggetto della selezione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
  - c) sono in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno, ai sensi del successivo comma 2;
  - d) hanno conseguito, nel triennio antecedente la selezione, valutazioni individuali positive;
  - e) non hanno riportato, nel biennio antecedente la selezione, sanzioni disciplinari superiori al rimprovero scritto.
2. Ai sensi del precedente comma 1 punto 3 è richiesto il possesso dei titoli di studio previsti dall'Ordinamento professionale di cui al CCNI 29 luglio 2010.
3. Compatibilmente con il sistema di classificazione del personale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile, e in ragione delle caratteristiche del posto da ricoprire, i singoli bandi possono prevedere il possesso di particolari tipologie di titoli di studio, abilitazioni e/o qualificazioni, nonché l'iscrizione a ordini o albi professionali, ovvero il possesso di ulteriori specifici requisiti di ammissione.
4. La mancanza dei requisiti richiesti per l'ammissione alle selezioni comporta l'esclusione dei candidati dalle stesse.

### **Articolo 4 (Bandi)**

1. Le selezioni di cui al presente Accordo sono indette con determinazione del Direttore Generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile.
2. I bandi relativi alle selezioni saranno pubblicati sul sito istituzionale [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it) e trasmessi ai Centri per la Giustizia Minorile e agli Uffici Interdistrettuali di Esecuzione Penale esterna.
3. Il bando di selezione dovrà avere i seguenti contenuti
  - a) l'area, il profilo professionale, la fascia retributiva e il numero dei posti disponibili;
  - b) i requisiti soggettivi, generali e specifici, richiesti per l'ammissione;
  - c) i termini, le modalità di presentazione e i contenuti delle domande di ammissione;
  - d) le modalità di comunicazione con i candidati e le informazioni relative al calendario delle prove d'esame;
  - e) la tipologia, le materie e il contenuto delle prove d'esame/del corso concorso, nonché la votazione minima richiesta per il superamento delle stesse;
  - f) l'indicazione delle categorie dei titoli valutabili e il punteggio massimo agli stessi attribuibile;
  - g) ogni altra informazione ritenuta utile, ovvero necessaria anche ai sensi delle disposizioni vigenti.

**Articolo 5**  
**(Nomina della Commissione)**

1. Entro 15 giorni dalla pubblicazione dei bandi sul sito, l'Amministrazione con provvedimento del Direttore Generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile provvede a nominare una Commissione composta da un dirigente dell'Amministrazione minorile e di comunità, che la presiede, due componenti e da un segretario.

**Articolo 6**  
**(Procedure selettive per titoli ed esami)**

1. Le procedure selettive disciplinate dal presente Accordo prevedono il superamento delle prove d'esame/corso concorso di cui al successivo articolo 7, nonché alla valutazione dei titoli indicati dall'articolo 8.

**Articolo 7**  
**(Prove d'esame)**

1. Le prove d'esame delle procedure selettive consistono in prove scritte a contenuto teorico - pratico, prove orali, e sono volte ad accertare la capacità dei candidati di utilizzare e applicare nozioni teoriche per la soluzione di problemi specifici e casi concreti.
- La tipologia e i contenuti delle prove d'esame rispondono a criteri di coerenza e omogeneità rispetto alla categoria del posto da ricoprire e sono determinati dalla Direzione Generale del personale e delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti per il giudice minorile.
  - Fermo quanto stabilito ai commi precedenti, le prove d'esame sono così articolate:
    - **1 prova scritta;**
    - **1 prova orale.**

**La prova scritta** si intende superata con una votazione di almeno 21/30.

Conseguono l'ammissione alla prova orale i candidati che abbiano superato la prova scritta.

**La prova orale** si intende superata con una votazione di almeno 21/30.

Il voto complessivo delle prove d'esame è dato dalla votazione conseguita nella prova scritta, sommata alla votazione conseguita nella prova orale.

**Articolo 8**  
**(Titoli valutabili)**

1. Ai fini delle selezioni di cui al presente Accordo, la valutazione dei titoli sarà effettuata nei confronti dei candidati che avranno superato la prova scritta e prima dello svolgimento del colloquio. Ai titoli sarà assegnato un punteggio massimo di 30 punti:

2. I titoli valutabili sono i seguenti:

a) **Attività svolta e risultati conseguiti, fino ad un massimo di punti 7,00:**

- Attività volta ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, che risulti da atto formale del direttore dell'Ufficio e che attesti l'attività svolta, la qualità ed il raggiungimento dell'obiettivo, nonché la sua durata: **punti 2,00 per ogni progetto.**
- Incarico di responsabilità professionale, assegnato con atto formale del direttore dell'Ufficio. Ai fini dell'attribuzione del punteggio dovrà risultare la qualità dell'incarico e la sua durata: **punti 1,00 per ogni incarico.**

b) **Valutazione positiva conseguita dal dipendente nell'ultimo triennio antecedente l'anno di emanazione della procedura, fino ad un massimo di punti 6,00:**

- **punti 2,00 per ogni anno**, in relazione alla valutazione: più che adeguato;
- **punti 1,00 per ogni anno**, in relazione alla valutazione: adeguato.

c) **Superamento di precedenti procedure concorsuali, fino ad un massimo di punti 4,00:**

- superamento di altra procedura concorsuale espletata da Pubbliche amministrazioni, **punti 2,00 per ogni concorso;**

Per superamento di un concorso si intende qualsiasi procedura soggetta a selezione, ad esclusione di procedure per soli titoli, ove l'interessato è risultato regolarmente collocato nella graduatoria finale, anche se idoneo.

d) **Anzianità di servizio nei profili professionali del Ministero della Giustizia, I e II area, fino ad un massimo di punti 4,00:**

- Più di 25 anni di anzianità nei profili professionali della I e II area: **Punti 4,00;**
- Più di 20 anni e fino 25 anni di anzianità nei profili professionali della I e II area **Punti 3,00;**
- Più di 15 anni e fino a 20 anni di anzianità nei profili professionali della I e II area **Punti 2,00;**
- Fino a 15 anni di anzianità nei profili professionali della I e II area **Punti 1,00.**
- Per ogni anno di anzianità nei profili professionali della I e II area di altre pubbliche amministrazioni : **Punti 0,10 per ogni anno, fino ad un massimo di punti 2,00.**

Ai fini dell'attribuzione del punteggio sarà considerata anche la frazione superiore a mesi sei.

e) **Ulteriori titoli di studio e titoli post lauream, fino ad un massimo di punti 10,00.**

- Seconda laurea (specialistica, magistrale o vecchio ordinamento): **punti 6,00;**
- Seconda laurea (triennale): **punti 4,00;**
- Corsi di specializzazione di durata almeno biennale: **punti 3,00 ciascuno;**

- Dottorato di ricerca: **punti 3,00 ciascuno**;
- Master di primo livello: **punti 1,00 ciascuno**;
- Master di secondo livello: **punti 2,00 ciascuno**;
- Abilitazioni o iscrizioni ad albi di professioni controllate o vigilate dal Ministero della Giustizia: **punti 1,00 ciascuno**.

Saranno oggetto di valutazione i titoli conseguiti presso Università pubbliche o riconosciute ovvero presso strutture abilitate per legge al rilascio degli stessi.

### **Articolo 9 (Formazione della graduatoria e approvazione degli atti)**

1. La votazione finale ottenuta da ciascun candidato è determinata dal voto conseguito mediante la valutazione dei titoli sommato al voto riportato nelle prove d'esame ai sensi del precedente articolo, comma 3.
2. Al termine delle attività di valutazione, la commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito dei candidati, secondo l'ordine decrescente della votazione finale riportata da ciascun candidato.
3. In caso di parità di punteggio, è preferito il candidato con maggiore anzianità di servizio nel profilo professionale di appartenenza. In caso di ulteriore parità è preferito il candidato con maggiore età anagrafica.  
I vincitori sono individuati in relazione al numero dei posti disponibili e la graduatoria è utilizzata esclusivamente nel limite dei posti messi a selezione.
4. La graduatoria è approvata con determinazione del Direttore Generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile e, successivamente pubblicata sul sito del Ministero della Giustizia [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it), con valore di notifica agli interessati.
- 5.

### **Articolo 10 (Inquadramento nell'area superiore)**

1. I dipendenti dichiarati vincitori saranno inquadrati – salvo esito negativo dell'accertamento del possesso dei requisiti e dei titoli dichiarati – nella fascia retributiva F1 dell'area immediatamente superiore, con l'attribuzione del corrispondente trattamento economico ai sensi della vigente normativa e svolgeranno le mansioni del profilo professionale di inquadramento.. Ogni effetto giuridico ed economico conseguente alla presente procedura decorrerà dalla effettiva data della presa di possesso nel nuovo profilo professionale.
2. I suddetti vincitori non sono soggetti al periodo di prova e saranno ammessi a partecipare ad un corso di formazione specifico, a cura della Direzione generale della formazione

**Articolo 11**  
**(Trattamento dati personali)**

1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata;
2. Il conferimento dei dati di cui al comma 1 è obbligatorio per il candidato ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Il mancato adempimento determina l'esclusione dalla procedura.
3. I candidati godono dei diritti di cui al titolo II del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 che possono far valere nei confronti del Ministero della Giustizia - Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità - Direzione generale del personale e delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile – Ufficio III sezione IV “Assunzioni, concorsi, mobilità personale non dirigente” - Via Damiano Chiesa, 24, - 00163 - Roma, titolare del trattamento.
4. Con la presentazione della domanda di partecipazione alla presente procedura i candidati, nel caso di legittimo esercizio del diritto di accesso, autorizzano la visione e l'estrazione di copie degli atti inerenti la procedura medesima.
5. Il responsabile del trattamento è il dirigente dell'Ufficio III della Direzione generale del personale ,delle risorse e per l'attuazione del giudice minorile.

**Articolo 12**  
**(Obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti della procedura  
e accesso agli atti della procedura)**

1. Con la pubblicazione sul sito istituzionale [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it) si ottempera agli obblighi di pubblicità legale connessi alla presente procedura, ai sensi della normativa vigente;
2. L'accesso alla documentazione relativa alla procedura, previsto dalla legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive integrazioni e modificazioni è differito fino all'approvazione della graduatoria finale di cui all'art. 7 punto 4.

**Articolo 13**  
**(Norme di salvaguardia)**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente accordo si applica la normativa vigente in materia di concorsi pubblici.

**Articolo 14**  
**(Entrata in vigore)**

1. Il presente Accordo entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul sito web istituzionale del Ministero della Giustizia [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it); dello stesso ne sarà , altresì, data notizia agli UIEPE e CGM per la diffusione tra il personale dipendente.